



COMUNE DI SAN PIETRO AL NATIVONE

*PROVINCIA DI UDINE*

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ISTITUZIONE**  
**DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**  
**(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 03.02.2007

## **Articolo 1**

### **ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF**

1. Il Comune di San Pietro al Natisone istituisce a decorrere dall'anno 2007 l'addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) L'addizionale viene istituita come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modifiche introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (*legge finanziaria per l'anno 2007*) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

## **Articolo 2**

### **SOGGETTO PASSIVO**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale in questo Comune (*residenti e non residenti*) alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per i quali, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver scomputato le detrazioni d'imposta ad essi riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa e dei crediti d'imposta di cui all'art. 165 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917.

## **Articolo 3**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale per l'anno 2007 è stabilita nella misura dello 0,2%.
2. L'aliquota è determinata annualmente con delibera del Consiglio comunale entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.
3. L'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali (*comma n. 142 della legge n. 296 del 27.12.2006*).
4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

## **Articolo 4**

### **DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE**

1. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita da questo Comune, come indicato all'art. 3 del presente Regolamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

## **Articolo 5**

### **VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso un apposito codice tributo assegnato allo stesso con Decreto adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

## **Articolo 6**

### **NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art.1 del D.Lgs n.360 del 28.09.1998 e successive modifiche ed integrazioni e di ogni altra normativa applicabile al tributo.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente modificate in caso di sopravvenute future norme vincolanti.

## **Articolo 7**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2007.